

**COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO**  
**PROVINCIA DI TREVISO**

***Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale***

Adunanza ordinaria di prima convocazione-seduta pubblica

**Oggetto:**

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**

CO.RE.CO. di Treviso N° ..... data .....

Scade il .....

L'anno millenovecentonovantasei, addì trentuno del mese di luglio alle ore 21.00 nella Residenza Municipale per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano:


.....

1. GRAZIANI Michele
2. PIANCA Agostino
3. DAL BEN Giovannino
4. DUSSIN Giorgio
5. BONA Vittorio
6. VAZZOLER Elsa
7. BIRAL Roberto
8. BELLO Pierina
9. NICOLI Alessandro
10. BRAZZO Mirco
11. BONA Giulio
12. FRANCESCHI Franco
13. GOTTARDI Luca
14. SAVIANE Annamaria
15. PIOVESAN Elena
16. BARBIERI Paolo
17. PACQUOLA Dario

Presenti	Assenti
*	
*	
*	
	*
*	
*	
*	
*	
*	
*	
*	
*	
*	*
*	
*	
	*
<b>14</b>	<b>3</b>

Assiste alla seduta il Sig. Dr. Vincenzo Parisi Segretario del Comune.

Il Sig. Dr. Michele Graziani nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Bello, Barbieri e Piovesan, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.



## **PARERI DI COMPETENZA**

---

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto in delibera, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 53 della legge n° 142/1990 nelle seguenti risultanze:

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 della legge n° 142/1990.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. Stefania Filippi

---

Parere FAVOREVOLE sotto il profilo della legittimità ai sensi dell'art. 53 della legge n° 142/1990.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dr. Vincenzo Parisi

100

100

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90 riportati nelle premesse della presente deliberazione;

Considerato che occorre provvedere all'approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria in attuazione del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

Dato atto che sullo schema del predetto Regolamento e' stato acquisito il parere favorevole dell'U.L.S.S. n. 9 e recepite le modifiche proposte dalla predetta U.L.S.S. in merito agli art. 14 e art. 15, 4' comma;

Udito l'intervento del Sindaco, che dopo aver relazionato brevemente sul Regolamento, passa la parola all'assessore Pianca che richiama le norme di legge alle quali il Regolamento stesso fa riferimento;

Apertosi il dibattito, si hanno i seguenti interventi:

Barbieri: Riferendosi all'art. 20 del Regolamento eccepisce sulla formulazione del punto b) del 1' comma ritenendo non chiara la formulazione in merito ai soggetti intestatari della concessione, contesta poi quanto contenuto nel 4' comma sempre dell'art. 20, ritenendo che il diritto alla sepoltura dovrebbe essere limitato sino al 6' grado.

In merito al 9' comma dell'art. 21, ritiene che al nuovo concessionario occorrerebbe far pagare anche il valore delle opere murarie esistenti, nel caso di successiva assegnazione di area rientrata in possesso del Comune ai sensi del 6' comma dell'art. 20;

Sindaco: Evidenzia che il testo del Regolamento è uguale a quello approvato anche da altri Comuni, che diventa difficile introdurre modifiche tecniche seduta stante. Propone quindi l'approvazione del Regolamento nel testo predisposto e di valutare successivamente eventuali necessità di modifiche;

Piovesan: Evidenzia che le tariffe allegate al Regolamento comportano degli aumenti consistenti rispetto alle precedenti e chiede se con tali aumenti verrà assicurata una pulizia più assidua del cimitero;

Pianca: Precisa che anche attualmente la pulizia del cimitero è adeguata;

Sindaco: Precisa che nello stabilire le tariffe si è fatto riferimento al tempo che impiega il personale comunale nell'espletamento dei vari servizi e che comunque tali tariffe sono più contenute di quelle in vigore nei Comuni limitrofi;

Il Presidente invita quindi a passare alla votazione con l'impegno a riesaminare il Regolamento tenendo conto delle osservazioni del Consigliere Barbieri.

Ritenuto di provvedere all'approvazione del predetto Regolamento;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti

## D E L I B E R A

1) di approvare il Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale in attuazione al D.P.R. 10.09.1990 n. 285, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, composta da n. 70 articoli, dall'allegato "A" riportante le tariffe per i servizi e le operazioni cimiteriali, e dall'allegato "B" riportante lo schema di dislocazione dei dati e degli accessori sulle lapidi dei loculi.





**COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO**

PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**DI POLIZIA MORTUARIA**

**E CIMITERIALE**

**IN ATTUAZIONE DEL  
D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285**



# indice

<b>Capitolo I</b> Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi	pag. 4
<b>Capitolo II</b> Periodo di osservazione dei cadaveri	pag. 5
<b>Capitolo III</b> Depositi di osservazione ed obitori	pag. 6
<b>Capitolo IV</b> Riscontro diagnostico	pag. 7
<b>Capitolo V</b> Deposizione dei cadaveri nel feretro	pag. 8
<b>Capitolo VI</b> Trasporto dei cadaveri	pag. 9
<b>Capitolo VII</b> Concessioni cimiteriali	pag. 10
<b>Capitolo VIII</b> Concessioni di aree cimiteriali per sepolture private	pag. 12
<b>Capitolo IX</b> Concessioni di loculi, ossari e nicchie cinerarie	pag. 14
<b>Capitolo X</b> Inumazioni	pag. 16
<b>Capitolo XI</b> Tumulazioni	pag. 18
<b>Capitolo XII</b> Esumazioni ed estumulazioni	pag. 19
<b>Capitolo XIII</b> Rilascio di cadaveri a scopo di studio. Cremazioni, imbalsamazioni ed autopsie	pag. 21
<b>Capitolo XIV</b> Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto	pag. 22
<b>Capitolo XV</b> Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali	pag. 24
<b>Capitolo XVI</b> Polizia del Cimitero	pag. 25

## Capitolo XVII

Contravvenzioni

pag. 27

## Capitolo XVIII

Disposizioni finali

pag. 28

## ALLEGATI

Allegato "A": tariffe servizi ed operazioni cimiteriali

pag. 29

Allegato "B": schema di dislocazione dati ed accessori su lapidi di loculi comunali

pag. 30

## Capitolo I

### *Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi*

#### art. 1

1. Le denunce e gli avvisi di morte seguono le disposizioni contenute nel *Titolo VII* del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

2. Gli accertamenti sulle cause di morte ed i relativi adempimenti sono indicati nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

3. Gli accertamenti relativi ai decessi e le autorizzazioni alla sepoltura, sono indicati nel *Capo I* del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### art. 2

1 - Nei casi di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, esso non possa che ritenersi presunto, il corpo potrà essere trasportato alla camera di osservazione del Cimitero.

2 - Quando invece la morte venga accertata, il trasporto potrà farsi direttamente alla camera mortuaria del Cimitero, a meno che non ci sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo viene rimosso solo in seguito alla disposizione della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato).

#### art. 3

I trasporti di cui all'articolo precedente sono eseguiti a carico dell'autorità che li ha disposti.

## Capitolo II

### *Periodo di osservazione dei cadaveri*

#### art. 4

1. Il periodo di osservazione dei cadaveri, gli ambiti nei quali questo si svolge e le condizioni nelle quali devono essere posti i corpi, sono stabiliti dal *Capo II* del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## Capitolo III

### *Depositi di osservazione ed obitori*

#### art. 5

1. La materia è disciplinata dal *Capo III* del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Le funzioni, gli obblighi, la titolarità e la collocazione dei depositi di osservazione e degli obitori di cui al predetto D.P.R., possono essere riuniti in un unico locale sempre che il Comune abbia popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come disposto nella Circolare del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24 - pubblicata sulla G.U. dell'8 luglio 1993, n. 158.

3. L'attività in questione è servizio pubblico obbligatorio.

## Capitolo IV

### *Riscontro diagnostico*

#### art. 6

1. Sono sottoposti a riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 37 del D.P.R. 285/90; le modalità per l'esecuzione del riscontro sono indicate al *Capo V* del citato D.P.R.

## Capitolo V

### *Deposizione dei cadaveri nel feretro*

#### **art. 7**

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

2. Durante il periodo di osservazione, dopo le 15 ore e non oltre le 30 ore da quella del decesso, deve essere eseguita dall'U.L.S.S. competente la visita necroscopica.

3. E' assolutamente vietata la conservazione del cadavere in bare refrigeranti prima della suddetta visita.

4. E' consentita la vestizione del cadavere in modo da non intralciare la visita del medico necroscopo.

5. L'Ufficiale dello Stato Civile provvede a far richiesta della visita di cui al comma precedente, predisponendo la documentazione relativa e fornendo gli estremi per la completa identificazione del cadavere.

6. E' fatto obbligo all'Ufficiale dello Stato Civile di informare dell'avvenuto decesso l'Autorità Giudiziaria ogniqualvolta non sia stata accertata la causa di morte.

#### **art. 8**

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

#### **art. 9**

Ogni cadavere prima di essere collocato nel feretro deve essere vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

#### **art. 10**

I requisiti relativi alle casse ove vengono racchiuse le salme destinate all'inumazione ed alla tumulazione sono indicati dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

## Capitolo VI

### *Trasporto dei cadaveri*

#### **art. 11**

L'Unità Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, secondo quanto stabilito dall'art. 16 del D.P.R. 285/90.

#### **art. 12**

Per quanto attiene il trasporto dei cadaveri, i carri destinati a tale trasporto e le loro rimesse, si osservano le norme di cui al *Capo V* del citato D.P.R. 285/90.

#### **art. 13**

I morti giacenti sul suolo pubblico ed i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del Cimitero, previa autorizzazione dell'autorità competente.

#### **art. 14**

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui all'art. 18 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, l'autorizzazione al trasporto della salma in seguito ad esumazione o estumulazione, può essere concessa solo dopo due anni dal decesso e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Responsabile del Servizio Medicina Legale o medico da lui delegato.

#### **art. 15**

1. I cortei funebri debbono, di norma, seguire la via più breve per giungere al luogo di sepoltura; non sono permesse soste lungo il tragitto fatte salve quelle relative all'esecuzione di funzioni religiose o cerimonie civili.

2. I cortei non possono essere interrotti nel tragitto da persone, veicoli od altro.

3. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta, il Sindaco può consentire che il trasporto funebre venga effettuato per l'intero percorso o per parte di esso a piedi, anche recando il feretro a spalle.

In tali casi si dovranno assicurare l'integrità del feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano e lo seguono.

In quest'ultimo caso, i richiedenti dovranno formalmente sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

4. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero, accompagnato da regolare autorizzazione, in casi eccezionali può restare depositato presso l'abitazione dell'estinto per il tempo strettamente necessario alle eventuali onoranze funebri, sempre che vi sia il parere favorevole del Responsabile del Servizio Medicina Legale o medico da lui delegato dell'Unità Locale Socio Sanitaria competente.

## Capitolo VII

### *Concessioni cimiteriali*

#### **art. 16**

1. Il Comune può concedere l'uso a privati di:

- a) aree per tombe di famiglia;
- b) loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.
- d) cinerario comune.

2. Il diritto d'uso è concesso di norma ai residenti, ovvero, con motivato provvedimento del Sindaco, anche ai non residenti, qualora vi sia sufficiente disponibilità delle sepolture relative.

3. La concessione di aree, tombe, loculi individuali, ossari, e la collocazione di urne cinerarie in cinerario comune, deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

4. Non potrà essere rilasciata concessione cimiteriale a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### **art. 17**

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura deve presentare domanda al Sindaco indicando il Cimitero, il tipo di concessione richiesta, i dati anagrafici del concessionario.

2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

3. Gli atti relativi a concessioni in favore di collettività, enti o istituzioni, dovranno indicare il soggetto concessionario, che sarà individuato nella persona rappresentante l'associazione, e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

#### **art. 18**

1. Le concessioni consistono nel diritto d'uso di un bene soggetto al regime dei beni demaniali, che lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

2. Ogni concessione del diritto d'uso deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole o condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

3. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la sua durata;
- il concessionario;
- il numero delle salme destinate ad esservi accolte;
- la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista, gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", nè per disposizione testamentaria, fatta salva la trasmissione ai legittimi eredi.

5. Ogni atto in contrasto con le presenti disposizioni è nullo di diritto.

6. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

8. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse, o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

9. Alla morte del concessionario, il diritto d'uso passerà agli eredi nei modi indicati dal Codice Civile.

10. Il Comune riconosce quale interlocutore uno solo degli eredi, il quale, quando non sia stato designato dallo stesso concessionario o scelto dagli eredi e notificato all'Autorità Comunale, viene designato dal Sindaco.

11. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285/90.

## Capitolo VIII

### Concessioni di aree cimiteriali per sepolture private

#### art. 19

1. Le concessioni di aree per la costruzione di tombe di famiglia sono rilasciate su deliberazione della Giunta Comunale.

2. Tali costruzioni sono eseguite direttamente dai privati e progettate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 285/90 e dal § 13 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, pubblicata sulla G.U. 8 luglio 1993, n. 158.

3. I singoli progetti devono essere conformi a quanto stabilito dall'art. 94 del D.P.R. 285/90.

4. Le tombe di famiglia devono essere terminate per l'usabilità entro tre anni dalla data del rilascio della concessione edilizia.

Trascorso tale termine, il Comune rientrerà in possesso dell'area concessa e non edificata, restituendo al concessionario l'importo già versato, detratto il 25% a titolo di penale.

5. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione sia stata eseguita secondo la progettazione approvata, su conforme parere del Coordinatore Sanitario dell'U.L.S.S.

6. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel Cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

#### art. 20

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;

2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinei;
- il coniuge.

5. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

#### art. 21

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

2. Le concessioni delle tombe di famiglia hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

3. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma, e ciò perchè consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della tomba.

4. La mancanza di domanda costituirà una legale presunzione di abbandono.

5. Nel caso di domanda e di constatata regolarità della successione, la conferma della concessione verrà accordata previo pagamento della somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

6. Nel caso di rinuncia o di abbandono da parte di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero d'uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel sottosuolo o soprasuolo, con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

7. La dichiarazione dello stato di abbandono segue la comunicazione ai concessionari dell'inizio della procedura al loro indirizzo o, se sconosciuto, mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune per la durata di gg. 300, e sarà oggetto di apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale, su esplicito rapporto dell'Ufficio Tecnico Comunale.

8. Parimenti la procedura sarà eseguita anche per le tumulazioni private di cui, all'entrata in vigore del presente Regolamento, non si conservino atti relativi alle concessioni. Per queste ultime, i termini di cui al precedente comma sono elevati ad anni 2 e sarà altresì disposta la massima pubblicità del procedimento in particolare presso il Cimitero.

9. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

10. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

## Capitolo IX

### *Concessioni di loculi, ossari e nicchie cinerarie*

#### **art. 22**

I loculi individuali e le nicchie ossario devono essere costruiti conformemente a quanto stabilito all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **art. 23**

I loculi individuali e le nicchie ossario possono contenere un solo feretro fatta salva la deroga prevista dall'art. 8.

#### **art. 24**

1. Le concessioni saranno rilasciate a norma del presente Regolamento, facendo salvo il principio secondo cui i loculi saranno concessi per la sepoltura di cittadini deceduti con l'unica possibilità di concedere, su domanda, un loculo eventualmente al coniuge superstite sempre nella stessa fila in successione senza soluzione di continuità, nei limiti della disponibilità vigente. |||

2. Le assegnazioni dovranno avvenire in successione da sinistra verso destra, senza soluzione di continuità, nella fila scelta dal richiedente.

3. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene rilasciata la concessione. Non può perciò essere oggetto di cessione in alcun modo nè a qualsiasi titolo.

4. La durata delle concessioni per i loculi individuali è stabilita in anni 50. VEDI DEL. CC. 6/03

5. La durata delle concessioni per le nicchie ossario è stabilita in anni 30.

6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle concessioni stipulate in data antecedente l'entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **art. 25**

Le concessioni di loculi ossari e nicchie ossario possono effettuarsi esclusivamente a favore di:

- a) residenti iscritti all'anagrafe o residenti di fatto nel Comune di Monastier di Treviso;
- b) persone residenti in altri Comuni che abbiano avuto l'iscrizione anagrafica nel Comune di Monastier di Treviso;
- c) persone residenti in altri Comuni, il cui coniuge trovasi tumulato nel Cimitero Comunale;
- d) persone nubili o celibi che abbiano i genitori o fratelli tumulati nel Cimitero Comunale;

#### **art. 26**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 285/90, il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

#### **art. 27**

Alla scadenza del termine della concessione il Comune rientrerà in possesso del manufatto.

In questo caso i resti mortali ivi contenuti saranno posti nell'ossario comune; potranno altresì essere tumulati in altra sede qualora ne venga fatta espressa richiesta da parte dei congiunti.

#### **art. 28**

1. La concessione potrà essere rinnovata su istanza degli interessati od eredi, mediante richiesta all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima della scadenza della stessa e previo versamento del relativo canone di concessione.

2. La mancata richiesta di rinnovo della concessione da parte degli interessati, costituirà legale presunzione di abbandono e, pertanto, il loculo l'ossario o le nicchie cinerarie cadranno nella libera disponibilità del Comune.

#### **art. 29**

I canoni relativi alle concessioni di cui al precedente articolo sono fissati mediante deliberazione della Giunta Comunale.

#### **art. 30**

In caso di riconosciuta necessità la Giunta Comunale può eccezionalmente concedere in via temporanea loculi o altri manufatti, previa corresponsione di adeguato canone di concessione determinato in quota proporzionale al periodo di utilizzo.

#### **art. 31**

1. I concessionari di loculi di proprietà comunale dovranno osservare lo schema di cui all'allegato "B" al presente Regolamento, per quanto attiene la disposizione della lapide, le iscrizioni e gli oggetti ricordo, al fine di evitare la formazione di corti circuiti causati da gocciolamenti d'acqua dei vasi porta-fiori posti sopra la lampada votiva.

2. I concessionari dovranno mantenere a loro cura e spese e per tutto il tempo di durata della concessione in buono stato di conservazione i manufatti dati in concessione.

Qualora essi non vi provvedano, il Sindaco li diffiderà ad eseguire i lavori necessari entro un tempo determinato.

Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il Sindaco vi potrà provvedere d'ufficio, addebitandone le spese al concessionario.

#### **art. 32**

La concessione è trasmissibile ai legittimi eredi ai quali incombe l'obbligo di dare formale comunicazione al Sindaco dell'avvenuta successione entro il termine di 180 giorni dall'evento che ha determinato la variazione.

#### **art. 33**

E' consentita la tumulazione in uno stesso loculo cimiteriale e così pure in quelli previsti nelle tombe di famiglia, di una salma ed una cassetta ossario, qualora esista lo spazio per entrambe le casse.

Tale operazione è consentita solamente all'atto della tumulazione della salma.

#### **art. 34**

Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi dei loculi o degli ossari non devono sporgere oltre i 15 cm.

## Capitolo X

### *Inumazioni*

#### **art. 35**

A norma dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ogni Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazioni.

#### **art. 36**

Il terreno deve rispondere alle caratteristiche previste dai commi 5 e 6 dell'art. 57 e dall'art. 68 del D.P.R. 285/90.

#### **art. 37**

La superficie totale dei campi destinati alla sepoltura per inumazione deve rispettare i criteri indicati dall'art. 58 del D.P.R. 285/90.

#### **art. 38**

La suddivisione dei campi, la strutturazione in riquadri e file, le fosse ed il loro utilizzo devono rispettare i criteri stabiliti dagli artt. 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74 del D.P.R. 285/90.

#### **art. 39**

1. Per le operazioni relative alle inumazioni si devono osservare le disposizioni previste dagli artt. 74 e 75 del D.P.R. 285/90.

2. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro.

3. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

4. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

#### **art. 40**

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine.

2. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa.

3. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10.

4. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio tecnico comunale.

5. In caso di inadempienza, entro il termine stabilito dal predetto ufficio, il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

#### **art. 41**

1. Nelle fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

2. E' consentito il collocamento di croci o altri simboli strettamente religiosi, monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo aventi un'altezza massima di m. 1,50.

3. E' permessa la perimetrazione della fossa con i materiali di cui al comma precedente con l'apposizione anche di una lastra marmorea o in pietra a copertura della fossa stessa, tenuti presenti il divieto di cui al comma 1 e le prescrizioni di cui agli artt. 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

4. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, alla data di nascita o età ed alla data di morte delle persone defunte, oltre al nome di chi fa apporre il ricordo ed una breve scritta consona alla pietà ed al rispetto per il luogo sacro.

5. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.

6. Qualora non si proceda con cadenza decennale alle esumazioni delle salme, il termine si intende prorogato sino alla effettiva esumazione della salma.

7. Sulla posa in opera di ricordi di cui ai commi precedenti non si applica alcuna tassa.

## Capitolo XI

### *Tumulazioni*

#### **art. 42**

Le tumulazioni, sia che avvengano in loculi individuali, in ossari, in cinerario comune, o in tombe di famiglia, dovranno rispettare le disposizioni generali di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

#### **art. 43**

Le salme destinate alla tumulazione devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 77 del D.P.R. 285/90.

#### **art. 44**

Le tariffe riguardanti la tumulazione di cui al presente Capitolo, sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

#### **art. 45**

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 20, è consentita la tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal comma 2 dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

#### **art. 46**

Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salme, cassette ossario od urne cinerarie nei seguenti casi:

1. sino alla data di concessione di sepoltura da parte del Comune, qualora i feretri siano destinati ad essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano immediatamente disponibili.

2. quando si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

3. qualora il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, stia edificando una tomba di famiglia.

Il deposito provvisorio non può superare:

a) - i 6 mesi, prorogabili una sola volta, per il caso di cui al punto 2;

b) - i 36 mesi a far data dal rilascio della concessione edilizia per il caso di cui al punto 3.

- Qualora, alla scadenza del periodo massimo concesso, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro che si trovi in sepoltura comunale, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione ed alla collocazione dello stesso in campo ad inumazione, ordinando il pagamento delle spese.

- Si riterrà invece definitiva la salma che si trova in sepoltura privata.

- Ogni qualvolta viene richiesta la tumulazione provvisoria in sepoltura privata, dovrà essere esibita all'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune, la dichiarazione di assenso del o dei concessionari.

- Le tariffe relative alle operazioni per la tumulazione provvisoria delle salme sono ridotte al 50%.

## Capitolo XII

### Esumazioni ed estumulazioni

#### art. 47

Le esumazioni e le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie e seguono le disposizioni contenute al *Capo XVII* del D.P.R. 285/90.

#### art. 48

Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere precedute dall'avviso inviato al proprio domicilio a tutti i concessionari o alle famiglie che possono essere individuate quali referenti per le operazioni e dalla affissione di avvisi murali per rendere il fatto noto a quanti avessero interesse ad assistere alle operazioni e curare la sistemazione dei resti.

#### art. 49

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni.

5. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava.

6. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille.

7. I necrofori, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma.

8. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

#### art. 50

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private.

2. In tale caso i resti devono essere raccolti nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. 285/90.

3. Le lapidi, i cippi ecc. devono essere ritirati dal necroforo. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, o altrimenti alienate a favore del Comune.

5. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

#### **art. 51**

Nei casi di esumazione ed estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale, stabilite dalla Giunta Comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento (Allegato "A").

## Capitolo XIII

### *Rilascio di cadaveri a scopo di studio Cremazioni, imbalsamazioni ed autopsie*

#### **art. 52**

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio a norma dell'art. 32 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592, avviene secondo quanto previsto dal *Capo VI* del D.P.R. 285/90.

#### **art. 53**

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico viene regolato secondo quanto stabilito dal *Capo VII* del D.P.R. 285/90.

#### **art. 54**

1. Le modalità per autorizzare ed eseguire la cremazione dei cadaveri devono seguire le prescrizioni indicate al *Capo XVI* del D.P.R. 285/90 e al Punto 14 della Circolare del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24 Pubblicata sulla G.U. n. 158 dell' 8 luglio 1993.

2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, si farà constare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno viene rilasciato alla persona che prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

#### **art. 55**

Le autopsie ed i trattamenti per la conservazione del cadavere seguono le disposizioni contenute nel *Capo VIII* del D.P.R. 285/90.

## Capitolo XIV

### Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto

#### art. 56

1. Il Cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione con le caratteristiche di cui al *Capo X* del D.P.R. 285/90.
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura).
- c) un deposito di osservazione.
- d) una camera mortuaria.
- e) una cappella.
- f) i servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali.
- g) un ossario.
- h) una sala per autopsie.
- i) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie.

2. L'attuazione delle norme di cui al predetto *Capo X* del D.P.R. 285/90 sono di esclusiva competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

#### art. 57

1. Il servizio di custodia del Cimitero è assicurato dai necrofori coadiuvati da personale operaio comunale.

2. Tutti gli addetti, compreso il responsabile del servizio, saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica.

#### art. 58

Il responsabile del servizio ed il personale preposto:

1. Ritirano e conservano presso di loro le autorizzazioni di cui agli artt. 6 e 23 del D.P.R. 285/90.

2. Tengono aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del predetto D.P.R.

3. Speciale incarico è quello delle inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni dei cadaveri.

Essi dovranno perciò:

- scavare le fosse
- ricevere i feretri alle porte del cimitero
- trasportarli al luogo di inumazione o tumulazione
- calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali
- riempire le fosse, custodirle riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno
- provvedere alla chiusura dei feretri nei loculi mediante opere di muratura
- operare le esumazioni ed estumulazioni ordinarie
- esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito
- prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni
- sorvegliare le tumulazioni e le estumulazioni in sepolture private

- operare la ricomposizione delle ossa risultanti dalle esumazioni o estumulazioni, nell'ossario comune o sorvegliare sulla destinazione delle cassetine nelle quali venissero riposte su richiesta dei familiari

4. Assistono il Medico di Igiene Pubblica del Distretto dell'U.L.S.S. nell'espletamento delle sue funzioni all'interno del Cimitero.

5. Sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

6. Vigilano perchè non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del Cimitero e nelle sue attinenze e perchè le persone entrate si conformino alle prescrizioni regolamentari.

7. Eseguono i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, la pulizia dei viali e dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi e dei cespugli, e la pulizia dei fiori secchi, delle corone ecc.

8. Impediscono che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal Cimitero materiali di qualsiasi natura.

9. Vigilano sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nel Cimitero e ne coordinano l'accesso secondo le disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

10. Controllano la regolarità dei versamenti che sono tenuti ad effettuare i titolari di concessioni od autorizzazioni.

11. Vigilano sull'osservanza dell'orario di apertura al pubblico, stabilito dalla Giunta Comunale, orario che deve essere affisso all'ingresso del Cimitero.

12. Compiono tutti i servizi utili a mantenere il Cimitero ordinato e sempre adeguato alla sacralità che il luogo riveste.

#### **art. 59**

Il personale del servizio cimiteriale dipende amministrativamente:

- a) dall'Ufficio Tecnico Comunale per ciò che riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.
- b) dall'Ufficio di Stato Civile del Comune per la tenuta dei registri
- c) dall'Ufficio di Polizia Mortuaria per i servizi funebri

#### **art. 60**

1. Le tariffe sui servizi e le operazioni cimiteriali sono indicate nella tabella allegato "A" al presente Regolamento.

2. Eventuali modifiche o variazioni verranno adottate con deliberazione della Giunta Comunale.

## Capitolo XV

### Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali.

#### art. 61

L'ufficio tecnico comunale deve essere dotato della planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90.

#### art. 62

Le caratteristiche geologiche del terreno, le caratteristiche tecniche delle progettazioni, le suddivisioni per tipologia di sepoltura del Cimitero e gli eventuali ampliamenti, devono sottostare alle disposizioni del *Capo X* del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## Capitolo XVI

### *Polizia del Cimitero*

#### **art. 63**

L'orario di apertura al pubblico del Cimitero Comunale è determinato con deliberazione della Giunta Comunale ed è affisso all'ingresso del Cimitero stesso.

#### **art. 64**

1. Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo, potrà essere introdotto nel cimitero unicamente per servizio del medesimo.

2. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio.

3. E' proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte.

4. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse; il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime.

5. E' fatto obbligo di tenere con speciale cura le tombe, le lapidi, le croci, i cippi ecc. Se questi però, per il tempo e per le intemperie o per incuria, si rivelassero pericolanti, quando non possono più essere restaurati, saranno rimossi dal personale comunale qualora, in seguito ad avviso, non fossero riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

6. E' proibito fumare, tenere contegno sconveniente.

7. E' proibito introdurre oggetti estranei o indecorosi.

8. E' vietato disturbare i visitatori in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti.

9. E' vietato distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di promozione pubblicitaria a favore di ditte private aventi scopo di lucro.

10. E' vietato eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione comunale.

11. E' vietato chiedere l'elemosina, fare questue o raccolte di fondi, salvo che nell'ambito di cerimonie religiose o su autorizzazione del Sindaco.

#### **art. 65**

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in genere, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo.

#### **art. 66**

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

#### **art. 67**

E' proibito danneggiare o sfregiare i muri interni del cimitero, le cappelle, le lapidi ecc., com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dall'Autorità Comunale.

#### **art. 68**

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni o estumulazioni sia ordinarie che straordinarie.

**art. 69**

Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno sconveniente, deve essere diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato, dalla Polizia Urbana o dal personale comunale. A tal proposito restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

## Capitolo XVII

### *Contravvenzioni*

#### **art. 70**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## Capitolo XVIII

### *Disposizioni Finali*

#### **art. 71**

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

#### **art. 72**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.

## TARIFFE SERVIZI ED OPERAZIONI CIMITERIALI

### Servizi gratuiti:

1. Servizi di interesse pubblico od obbligatori per legge
  - a) inumazione
  - b) esumazione ed estumulazione ordinaria
  - c) deposizione dei resti nell'ossario comune
  - d) cremazione
  - e) deposizione nel cinerario comune


### Servizi a pagamento:


1. Tumulazione in loculo di concessione comunale
2. Assistenza alla tumulazione in sepoltura privata
3. Esumazione straordinaria per traslazione
4. Assistenza all'apertura di sepoltura privata per ispezione
5. Traslazione da loculo di concessione comunale in sepoltura privata
6. Traslazione da sepoltura privata in loculo di concessione comunale
7. Traslazione da loculo di concessione comunale in altro loculo
8. Assistenza a traslazione da sepoltura privata in altra sepoltura privata
9. Estumulazione straordinaria da loculi in concessione comunale per motivazioni diverse
10. Assistenza all'estumulazione straordinaria da sepoltura privata per traslazione di salma in altro Cimitero
11. Esumazioni o estumulazioni ordinarie o straordinarie che comportino la riduzione dei resti (ossa) e loro collocazione in ossario comune sepoltura privata

- La tariffa relativa ai punti 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. è stabilita in Lire 160.000.
- La tariffa relativa al punto 4. è stabilita in Lire 50.000.
- Sono fatte salve le disposizioni relative all'ultimo capoverso della lett. b) comma 3. dell'art. 46 del presente Regolamento.
- Le tariffe entrano in vigore con il presente Regolamento.

Allegato "B"

SCHEMA DI DISLOCAZIONE DATI ED ACCESSORI SU LAPIDI DI LOCULI COMUNALI







Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to Dr. Michele Graziani

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to Geom. Agostino Pianca

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Vincenzo Parisi

N° ..... registro atti pubblicati

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 47 Legge 8.6.1990, n° 142)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio il giorno .....  
ove rimarra' esposta per 15 giorni consecutivi, fino al .....  
Addì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Vincenzo Parisi

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 46 Legge 8.6.1990, n° 142)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato di Controllo - Sezione di Treviso in data ..... prot. n° ....., e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, dal .....

li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to .....

La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di Treviso con sua nota n° ..... in data ..... ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to .....

Controdeduzioni del Comune n° ..... in data .....  
Ricevute dalla Sezione del Comitato Regionale di controllo il .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to .....

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Vincenzo Parisi

